



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO

ORDINANZA N. (VEDASI STRINGA PROTOCOLLO)

Pescaggi massimi ammissibili - Porto di Livorno

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Livorno:

- Visto** l'art. 6 comma 4b della Legge 84/94e ss.mm. e ii.;
- Visto** l'accordo quadro Autorità di Sistema del Mar Tirreno Settentrionale per l'esecuzione dei rilievi batimetrici CIG. B4C4AA0025;
- Visti** i rilievi effettuati dalla società Prisma srl, incaricata nell'ambito dell'accordo di cui sopra dalla Autorità di Sistema del Mar Tirreno Settentrionale, comunicati con nota prot. n. 0064989 del 27/08/2025, perfezionata in data 16/10/2025;
- Visti** gli artt. 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- Vista** la Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72) resa esecutiva con Legge n. 1085 del 21 Dicembre 1977;
- Visto** il verbale di riunione tenutasi in data 29 Ottobre 2025 con la Corporazione Piloti;
- Visto** il "Regolamento per la disciplina dei servizi marittimi e degli accosti nel porto di Livorno" approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 24/94 della Capitaneria di porto di Livorno e ss.mm. e ii.;
- Visti** gli artt. 17, 18, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

Considerato che l'esame dei rilievi ha consentito di evidenziare una riduzione batimetrica in parte dei fondali del porto di Livorno;

Ritenuto necessario disciplinare il traffico marittimo nello specchio acqueo oggetto dei rilievi, ai fini della tutela della sicurezza della navigazione e portuale, nonché prevenire il verificarsi di possibili incidenti e salvaguardare la vita umana in mare;

ORDINA

Art. 1 Pescaggi porto di Livorno

A far data dal 03.11.2025, i pescaggi massimi ammissibili per gli accosti del Porto di Livorno sono quelli meglio evidenziati nella tabella in allegato, che è parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 2 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, a norma degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà pubblicata nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale, ai fini dell'assolvimento della pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della Legge nr. 69/2009.

Livorno, (data del protocollo)

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
CA (CP) Giovanni CANU

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

ACCOSTO	PESCAGGIO MASSIMO AMMISSIBILE
10	11.60 mt per navi fino a 200 mt di lunghezza, 11.40 mt. per navi con lunghezza compresa tra 200 e 240 mt, 11 mt per navi superiori a 240 mt
11	12.00 mt con navi fino a 40 mt da radice - lunghezza max 220 metri
12	5.00 mt
13	Interdetto
14A	10.20 mt dalla bitta 1 alla bitta 17
14B	i primi 100 mt dalla bitta 17 alla 22 10.50 mt – i restanti 200 mt dalla bitta 22 alla 32 12.00
14C	12.00 mt bitte 32-47
14D	11.40 mt bitte 47-60
14E	9.70 mt bitte 60-71
14F	8.50 mt
14G	7.50 fino a 15 mt dall'angolo dei Navicelli
15A	I primi 120 mt dalla testata – dalla bitta 1 alla 5 11.40 mt Dalla bitta 5 alle 9 12 mt.
15B	11.90 mt dalla bitta 9 alla 19/Sud
15C	10.75 mt dalla bitta 19/Nord alle 27/Bis
15D	10.50 mt fino alla bitta 37 – dalla bitta 37 alla bitta 39 8 mt.
16	5.70 mt
17	5.00 mt
18	6.00 mt per la parte ammissibile a radice (banchina interdetta oltre i 100 mt dalla radice)
19	7.00 mt
20	7.50 mt per 210 mt da radice, per i successivi 60 mt 5.00 mt
21	6.80 mt
22	8.50 mt (da verificare per singola nave)
24 sud	9.50 mt
24 nord	9.10 mt
25	7.20 mt
27	7.90 mt
28	9.00 mt (con gasiera max pescaggio 8 mt per restringimento accosto 25) (se accosti 34 e 33 occupati verificare per singola nave)
29	9.00 mt (con gasiera max pescaggio 8 mt per restringimento accosto 25) (se accosti 34 e 33 occupati verificare per singola nave)
30	8.70 mt (se accosti 34 e 33 occupati verificare per singola nave)
33	9.00 mt
34	9.00 mt
35	9.00 mt per i primi 40 mt a Nord, per i successivi 7.60 mt
36a	6.78 mt
38	9.25 mt
41	9.00 mt
42Nord	12 mt – 1 ^a campata a radice 11.70 mt
42 Sud	12 mt – 1 ^a campata a radice 9.80 mt
42 Testata	11 mt – possono ormeggiare navi di lunghezza max. 90 mt
43	I primi 30 mt da radice non utilizzabili – per i successivi metri pescaggio 10.80 mt
44	11.70 mt
45	11.40 mt
46	12.00 mt
47	11.60 mt
48	Interdetto
49	9.00 mt
50	9.00 mt
51	Per 120 mt pescaggio 8.20 mt – ultime 3 campate non utilizzabili
52	5.00 mt

53	6.35 mt
54	6.50 mt (limitato per il tratto d'ingresso)
55	6.50 mt
56	6.50 mt (limitato per il tratto d'ingresso)
57	6.50 mt (limitato per il tratto d'ingresso)
58	non agibile
59	8.50 mt
60	Per 130 mt dalla testata 10 mt pescaggio successivi 10 mt pescaggio di 9 mt
62	8.80 mt
63	3.00 mt
64 sud	6.30 mt
64 nord	6.70 mt
65	3.00 mt
66 sud	3.20 mt (limitato per il tratto d'ingresso)
66 nord	5.00 mt
70	3.20 mt (limitato per il tratto d'ingresso)
71	3.20 mt (limitato per il tratto d'ingresso)
74	3.20 mt (limitato per il tratto d'ingresso)
75	8.50 mt per 250 mt utili dalla testata – per 30 mt dopo i cassoni da verificare
76	Dalla testata per 180 mt. 7.80 mt., successivi 40 mt. 7.50 mt ed ultimi 100 mt 7.10 mt
77	8.50 mt (limite dato dalla porta d'ingresso)